40078-22

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO	- Presidente -	Sent. n. sez. 615/2022
LUCIA VIGNALE		CC - 18/05/2022
GABRIELLA CAPPELLO		R.G.N. 2086/2022
GIUSEPPE PAVICH		
DANIELA DAWAN	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

lette/sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (omissis) ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova, emessa in data 12/01/2022, che - in sede di rinvio - ha ordinato il ripristino della misura cautelare carceraria.

2. Il rinvio faceva seguito all'annullamento, disposto il 30/09/2021 dalla Terza sezione di questa Corte, dell'ordinanza del medesimo Tribunale che, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, aveva sostituito, nei confronti della predetta, la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con quella della custodia in carcere. La sentenza di annullamento rilevava che il Tribunale del riesame, statuendo sul ripristino della massima misura custodiale, aveva «completamente omesso di indicare le specifiche ragioni per cui riteneva inidonea la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-*bis*, comma 1, cod. proc. pen.», fornendo una motivazione tautologica per avere evidenziato una pericolosità unicamente desunta dai precedenti penali e dalla caparbietà nel delinquere e senza confrontarsi con il provvedimento impugnato «nella parte in cui è stata puntualmente motivata la idoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a fare fronte alle esigenze cautelari».

3. Il ricorso consta di due motivi.

3.1. Con il primo, si deduce omessa motivazione dell'ordinanza impugnata, integrandosi così la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. Il Tribunale ha contestato il giudizio della Suprema Corte, giustificando l'ordinanza oggetto di annullamento. Nulla possono significare un sopraggiunto titolo cautelare o una condanna (non definitiva) in ordine alla pericolosità della prevenuta e all'adeguatezza della misura in quanto riferiti a vicende processuali diverse, con cronologie diverse rispetto ai fatti dell'odierno procedimento.

3.2. Mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione. Il riferimento è alla parte in cui il Tribunale reputa dimostrativo dell'assenza di remore in capo all'indagata e della continuità con cui la stessa ha continuato ad operare l'aver ella informato la figlia minore della presenza dello stupefacente in casa. Detta circostanza può essere letta in modo diverso, tenuto altresì conto che, in ben sette mesi di arresti domiciliari, non veniva riscontrato alcun episodio di rilevanza penale: di talché del tutto infondata, oltre che illogica, si appalesa la tesi, prospettata nell'ordinanza impugnata, secondo cui l'indagata continuava a delinquere "a distanza". Il provvedimento è poi contraddittorio laddove richiama il *novum* rappresentato da una sopraggiunta ordinanza cautelare, pur non

conoscendone affatto il contenuto. Parimenti va detto con riguardo al secondo *novum*, costituito dalla sentenza di condanna a pena detentiva, emessa nelle more del giudizio cautelare. In quel procedimento di merito, tuttavia, né il pubblico ministero ha chiesto, né il Tribunale ha adottato, la più grave misura cautelare: illogico, pertanto, che il Giudice cautelare attribuisca a tali fatti una valenza più grave rispetto a quella riscontrata dai giudici naturali degli stessi.

4. Il Procuratore generale conclude per l'inammissibilità del ricorso.

5. In data 11/05/22 sono pervenuti motivi aggiunti sottoscritti dal difensore dell'indagata, avv. Paolo Scovazzi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Priva di pregio è la doglianza relativa alla asserita persistente omessa motivazione dell'impugnata ordinanza, nonostante la lacuna riscontrata in sede di annullamento con rinvio.

3. Il Tribunale del riesame di Genova, pronunciandosi nel giudizio rescissorio, ha in primo luogo ribadito che l'indagata aveva dimostrato nel tempo una particolare dimestichezza e disinvoltura nel traffico di stupefacenti, nel quale aveva coinvolto, senza ogni scrupolo, anche le sue giovani figlie, giungendo a contattarle – mentre si trovava sottoposta al divieto di dimora a Genova – per avvisarle della presenza in casa di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente sfuggito alla prima perquisizione domiciliare: si trattava, quindi, di persona non affidabile riguardo a prescrizioni cautelari fondate sulla sua sola spontanea osservanza e tali, al pari di quelle correlate alla custodia domestica, da lasciarle la libertà di impartire direttive a persone soggette al suo coordinamento. Gli arresti domiciliari – dovunque applicati e, dunque, a prescindere dalla distanza della soluzione cautelare prescelta rispetto al teatro dei fatti –, rispetto ad una capacità a delinquere manifestata con modalità attuative consistite per lo più in contatti telefonici, non erano risultati adeguati a fronte alle ravvisate esigenze cautelari, per quanto corredati dal c.d. braccialetto elettronico.

Queste le considerazioni evidenziate nel provvedimento annullato di aggravamento della misura in quella di massimo rigore, in cui si era tenuto conto anche delle pregresse condotte delittuose dell'imputata, plurirecidiva specifica,

versando nelle condizioni per essere dichiarata delinquente abituale, traendo dall'attività di spaccio mezzi utili finalizzati non solo al sostentamento ma al miglioramento della propria posizione economica.

Nel colmare pienamente l'omissione motivazionale riscontrata da questa Suprema Corte, il Tribunale del Riesame ha correttamente ritenuto dirimenti i seguenti elementi, nel frattempo sopravvenuti rispetto all'ordinanza annullata, i quali confermano la pericolosità della Ibnoadham, in coerenza con la recidiva specifica e con il comportamento della stessa dopo la sottoposizione alla blanda misura del divieto di dimora nel territorio di Genova (con trasferimento della stessa a Milano):

a) la condanna dell'appellata in primo grado nelle forme del rito abbreviato, alla pena complessiva di anni 7, mesi 1 e gg. 10, oltre alla pena pecuniaria; senza che in argomento colga nel segno il rilievo del ricorrente nel senso della già intervenuta delibazione della gravità degli episodi, oggetto della detta sentenza di condanna, da parte dei "giudici naturali". Essi, infatti, non avrebbero potuto essere al corrente degli ulteriori elementi palesatisi successivamente e idonei a ricevere invece, sul piano cautelare, maggiore forza - in punto di apprezzamento dell'inidoneità degli arresti domiciliari "rafforzati" dal c.d. braccialetto elettronico- dalla conferma in primo grado dell'ipotesi accusatoria contestata nel precedente procedimento; b) l'esecuzione nei confronti della stessa di nuova e autonoma ordinanza cautelare in carcere, emessa in data 15/10/2021 dal Gup di Milano per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90. Senza che, in senso contrario, assuma rilevanza il dato, evidenziato dal ricorrente, secondo cui di tale nuova ordinanza il giudice di rinvio ha tenuto conto senza averne il documento, avendolo desunto dalla c.d. posizione giuridica, essendo stato peraltro assicurato in udienza il contraddittorio sull'elemento di novità in esame [cfr. p. 5 del provvedimento impugnato, ove il richiamo in nota a giurisprudenza pertinente in argomento. Si tratta della sentenza n. 5346/2016, corrispondente ad orientamento giurisprudenziale consolidato e massimata come segue in relazione al profilo in esame: "Nel giudizio di appello cautelare, anche nella fase di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, possono essere introdotti nuovi elementi probatori, sia in ordine alla gravità indiziaria, sia con riguardo all'esistenza delle esigenze cautelari, a condizione che le produzioni del pubblico ministero e dell'indagato siano relative agli stessi fatti già oggetto di valutazione da parte del primo giudice della cautela. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione di documentazione attestante la pendenza di procedimenti relativi ad altri fatti di reato, in quanto elementi in astratto rilevanti ai fini del giudizio devoluto)]".

Pertanto, gli elementi di novità di cui sopra correttamente hanno consentito di dare rilevanza - in senso sfavorevole alla Ibnoadham e nel solco tracciato dal principio di diritto della sentenza rescindente - all'ulteriore titolo cautelare, già noto al momento del provvedimento di sostituzione oggetto dell'appello del PM (eseguito in data 14/5/2021 e conseguente al rinvenimento di "oltre sette etti di cocaina" all'interno dell'abitazione genovese della donna, grazie alla valorizzazione di alcune intercettazioni inizialmente non comprese dalla p.g.). Tanto più, ove si abbia riguardo agli altri elementi sottoposti dal PM in sede di appello cautelare anche con riferimento al giro di affari emerso dalle indagini, all'invio di grosse somme in Marocco e al sequestro di quasi ventimila euro in occasione dell'arresto, oltre che alla "particolare dimestichezza" nel traffico degli stupefacenti, consistito tra l'altro nel telefonare alla figlia minorenne, rimasta a Genova, mentre l'imputata si trovava a Milano a seguito della sottoposizione a divieto di dimora in Genova, per avvisarla della droga non rinvenuta in sede di perquisizione grazie all'occultamento in apposito vano nel contenitore delle feci del gatto (cfr. in par. p. 4 ss. del provvedimento impugnato).

Né in senso contrario giovano:

- il rilievo della ricorrente nel senso che, quanto al rinvenimento della droga presso l'abitazione in Genova a seguito dei contatti telefonici tra l'imputata e le figlie minori, il provvedimento impugnato avrebbe in maniera contraddittoria o illogica valorizzato la circostanza in violazione del principio del *nemo tenetur se detegere*, avendo l'imputata l'unico scopo di evitare il rinvenimento da parte della polizia giudiziaria della droga, in modo da non aggravare la propria posizione. In senso contrario, con argomentazione puntuale e corretta (poiché si confronta proprio con il provvedimento oggetto di impugnazione da parte del PM), il Giudice dell'appello cautelare ha infatti ritenuto in tal modo superato il dato favorevole della "sostanziale ammissione di tutti gli addebiti" in sede di interrogatorio, ritenendo la condotta dell'imputata - alla luce della sua doverosa collocazione nel contesto complessivo degli elementi emersi (ivi compresi i *nova* di cui sopra) - come non rinviante alla distanza della stessa rispetto alle attività delittuose professionalmente svolte dall'imputata (cfr. in par. p. 4 ss. del provvedimento impugnato); - il rilievo della difesa nel senso che, durante la permanenza a Milano dell'imputata, non sarebbe emerso "alcun episodio di rilevanza penale e/o condotte espressioni di recidiva". In senso contrario, come precisato nel provvedimento impugnato, appaiono invero sufficienti gli altri elementi doverosamente coordinati dal giudice di rinvio nel senso del pericolo di recidiva. Di qui il convincimento - puntualmente motivato e corretto in diritto - del Giudice di rinvio nel senso della «intensa inaffidabilità dell'imputata quanto al rispetto delle prescrizioni sottese alla custodia domestica quand'anche corroborate dal

c.d. braccialetto elettronico: prima fra tutte quella di recidere ogni contatto con soggetti diversi dai familiari conviventi».

4. L' impugnata ordinanza ha perciò adeguatamente e diffusamente ottemperato a quanto disposto nella sentenza di annullamento con rinvio ed appare immune dai denunciati ulteriori vizi di legittimità.

5. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvederà agli adempimenti per la esecuzione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso il 18 maggio 2022

Il Consigliere estensore
Daniela Dawan

Il Presidente
Emanuele Di Salvo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 24 OTT. 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Calitrado